

Prot. n. 109/2019

Roma, 1 ottobre 2019

Oggetto: Consultazione ARERA 391/2019/R/GAS “Criteri di regolazione tariffaria del servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto per il quinto periodo di regolazione - Orientamenti finali”

Vi informiamo che è stata pubblicata la Consultazione ARERA 391/2019/R/GAS recante “*Criteri di regolazione tariffaria del servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto per il quinto periodo di regolazione - Orientamenti finali*”, che alleghiamo per pronto riferimento.

Tale documento si inserisce nell’ambito del procedimento avviato con la deliberazione dell’Autorità 141/2017/R/GAS per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per il servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto per il quinto periodo di regolazione (5PR GNL) e fa seguito al DCO 28 giugno 2017, 485/2017/R/GAS con cui l’Autorità ha sottoposto a consultazione l’inquadramento e gli obiettivi generali per la revisione dei criteri di regolazione tariffaria del servizio di rigassificazione del GNL nel 5PR GNL, nonché gli orientamenti relativi alla decorrenza del nuovo periodo di regolazione ed ai criteri di regolazione da applicare nel periodo transitorio.

Il presente DCO espone gli orientamenti dell’Autorità per la revisione dei criteri di regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del GNL per il 5PR GNL, con riferimento ai criteri di determinazione del costo riconosciuto per il servizio di rigassificazione di GNL ed ai criteri di determinazione dei corrispettivi tariffari. Gli **obiettivi di carattere generale** dell’Autorità, in particolare, sono:

- garantire una sostanziale stabilità regolatoria al fine di temperare le esigenze di efficienza del servizio con gli oneri amministrativi in capo agli esercenti;
- superare le forme di incentivazione *input-based*, prevedendo una possibile evoluzione della regolazione secondo logiche che incentivino l’offerta da parte delle imprese di rigassificazione della capacità di rigassificazione disponibile in modo flessibile;
- garantire un adeguato coordinamento tra i criteri di regolazione tariffaria, inclusi i meccanismi di copertura dei ricavi di riferimento, ed i criteri di regolazione delle condizioni di accesso al servizio di cui al TIRG, al fine di assicurare un’allocazione efficiente della capacità di rigassificazione e favorire il massimo utilizzo delle infrastrutture esistenti;
- rafforzare il legame tra il livello di remunerazione garantito e il livello di servizio erogato, in coerenza con le logiche ROSS.

L’approvazione del provvedimento finale è prevista nell’ultimo trimestre 2019, con l’obiettivo di approvare i ricavi di riferimento e i corrispettivi tariffari per l’anno 2020 entro la fine del 2019.

Nella parte II del DCO sono riportate le caratteristiche tecniche ed economiche del servizio di rigassificazione ed il quadro normativo e regolatorio in vigore nel 4PR GNL.

La parte III del DCO, invece, illustra gli orientamenti dell’Autorità in materia di determinazione dei ricavi di riferimento per il servizio di rigassificazione del GNL a partire dai costi riconosciuti per tale attività, i criteri di determinazione dei corrispettivi tariffari unitari, nonché i meccanismi correttivi e perequativi dei ricavi di riferimento. Descrive, inoltre, gli orientamenti per il completamento del quadro regolatorio in materia di depositi di stoccaggio e rigassificazione di GNL e servizi SSLNG.

Con riferimento all’**ambito di applicazione dei criteri di regolazione tariffaria** per i servizi di rigassificazione, in continuità con il vigente quadro regolatorio, questi si applicano alle imprese che erogano tali servizi mediante terminali di GNL che:

- appartengono al sistema nazionale del gas come definito all’Articolo 2, comma 1, lettera ee), del decreto legislativo 164/00;
- sono sottoposti alla disciplina generale di accesso e di erogazione del servizio di rigassificazione secondo le disposizioni contenute nel TIRG.

Si applicano, altresì, per l’eventuale quota-parte di capacità in regime regolato, ai terminali che godono del regime di esenzione e, in ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione 168/2019/R/GAS, ai depositi di stoccaggio di GNL considerati strategici ex art. 9 del D.Lgs n. 257/2016 dotati di impianti funzionali al processo di rigassificazione che consentono l’immissione nella rete di trasporto del gas naturale.

In merito alla **durata del periodo di regolazione**, l’Autorità intende:

- estenderla a 5 anni; oppure
- estenderla a 6 anni con la previsione di una revisione infra-periodo (3+3) esclusivamente della base di costo operativo e del livello dei recuperi di efficienza.

Per quanto concerne la **determinazione dei ricavi di riferimento**, è intenzione dell’Autorità confermare i principi generali prevedendo l’inclusione nei ricavi relativi al servizio di rigassificazione, anche i ricavi a copertura dei costi per il servizio di misura del gas immesso nella rete di trasporto svolto dalle imprese di rigassificazione.

In materia di determinazione del **capitale investito riconosciuto**, l’Autorità intende confermare il principio secondo il quale il riconoscimento tariffario delle immobilizzazioni avviene a condizione che i relativi investimenti siano compatibili con l’efficienza e la sicurezza del sistema, e realizzati secondo criteri di economicità. In caso di iniziative di sviluppo di nuova capacità di rigassificazione, ai fini del riconoscimento tariffario dei costi di investimento, l’Autorità intende prevedere che i promotori dell’iniziativa sottopongano a valutazione un’analisi costi-benefici dell’investimento e, qualora i benefici siano inferiori ai costi, gli investimenti siano ammessi al riconoscimento tariffario nei limiti dei benefici quantificabili e monetizzabili.

Con riferimento alla **remunerazione del capitale investito riconosciuto**, e specificatamente alla determinazione del **livello di β^{asset}** per il servizio di rigassificazione, l'Autorità ritiene preferibile un approccio di tipo qualitativo che guardi alle specificità dell'attività, tenendo conto delle analisi dei dati considerate ai fini della determinazione del coefficiente β^{asset} di altri servizi infrastrutturali del settore del gas, quali il servizio di trasporto, considerando i maggiori rischi cui tale attività è esposta, ossia la maggiore esposizione rispetto alle dinamiche del mercato internazionale del gas e il contestuale minor grado di copertura dei ricavi di riferimento. Su tali premesse, l'Autorità intende confermare un differenziale rispetto al valore del β^{asset} del servizio di trasporto pari a 0,160 e un conseguente valore di β^{asset} dell'attività di rigassificazione pari a 0,524.

In merito all'aggiornamento della **componente di ricavo a copertura degli ammortamenti**, l'Autorità intende confermare i criteri vigenti, in base ai quali gli ammortamenti sono aggiornati annualmente considerando le medesime variabili per l'aggiornamento del capitale investito riconosciuto.

I costi operativi riconosciuti per l'anno 2020, inoltre, sono determinati a partire da:

- i costi operativi effettivi rilevati all'anno di riferimento;
- la quota parte dei maggiori o minori recuperi di produttività conseguite nel corso del 4PR GNL lasciata in capo alle imprese di rigassificazione.

Per i costi operativi effettivi, l'Autorità intende riferirsi ai costi effettivamente sostenuti dalle imprese di rigassificazione come risultanti dai bilanci certificati e dai conti separati presentati ai sensi del TIUC relativi all'ultimo esercizio disponibile al momento della presentazione delle proposte tariffarie per l'anno 2020. Tali costi ricomprendono tutti quelli legati all'attività di rigassificazione e non considerano i costi non ricorrenti o di natura straordinaria, sostenuti nell'esercizio 2018 ed attribuite all'attività di rigassificazione e di misura.

L'Autorità, inoltre, intende riconoscere alle imprese di rigassificazione una quota parte dei maggiori recuperi di produttività conseguiti, congiuntamente per l'attività di rigassificazione e di misura, rispetto agli obiettivi di recupero di efficienza fissati ad inizio del 4PR GNL dall'Autorità, prevedendo la restituzione agli utenti del servizio di almeno il 50% di tali maggiori recuperi.

Con riferimento ai **costi per autoconsumi e perdite**, l'Autorità ritiene opportuno confermare i criteri generali di regolazione vigenti, distinguendo in particolare tra i quantitativi di GNL a copertura di autoconsumi e perdite della catena di rigassificazione ed i quantitativi di GNL necessari all'autoproduzione di energia elettrica per il funzionamento di base del terminale, per i terminali offshore non connessi alla rete elettrica e dotati di impianti di produzione di energia elettrica.

In tema di **costi relativi al sistema Emission Trading**, l'Autorità intende valutare il riconoscimento alle imprese di rigassificazione dei costi per l'approvvigionamento dei titoli ETS, applicando un meccanismo di riconoscimento dei costi che renda l'impresa neutrale rispetto al rischio prezzo

associato all'acquisto di tali titoli, ma simultaneamente fornisca incentivi ad adottare comportamenti virtuosi volti a ridurre le emissioni di CO₂.

Per quanto riguarda i **costi di ripristino**, l'Autorità è orientata a confermare i criteri vigenti, adeguandoli per i terminali in regime di esenzione dall'accesso a terzi: per tali terminali, vuole prevedere che la quota parte di costo effettivo sostenuto corrispondente alla capacità esente sia considerata già coperta e che, pertanto il costo da coprire attraverso gli accantonamenti sia esclusivamente quello afferente alla capacità non esente.

L'Autorità è, altresì, orientata in linea generale a confermare la disciplina relativa al **fattore di copertura dei ricavi**, prevedendo però di considerare, per quanto riguarda i ricavi derivanti dal servizio di flessibilità, solo una quota dei ricavi derivanti dall'offerta di tali servizi.

L'Autorità intende inoltre confermare il principio secondo il quale l'applicazione del fattore di copertura dei ricavi è subordinata all'offerta del servizio di rigassificazione nel periodo di punta stagionale o in condizioni di criticità del sistema nazionale del gas, nonché ribadire che l'impresa che beneficia del fattore di copertura dei ricavi è gravata di un regime di speciale responsabilità che gli impone l'obbligo di assicurare continuità nell'offerta del servizio di rigassificazione per l'intera durata del meccanismo di copertura (20 anni), pena la restituzione delle somme ricevute a titolo di fattore di copertura.

L'Autorità intende, altresì, confermare, in merito ai **corrispettivi per il servizio di rigassificazione**, la struttura tariffaria a copertura dei costi sottostanti il servizio di rigassificazione e i criteri di determinazione dei corrispettivi unitari, nonché confermare, nel caso di eventuali **ulteriori servizi** rispetto al servizio di rigassificazione offerti in maniera non discriminatoria (servizi marittimi di rimorchio, pilotaggio e ormeggio; servizi di flessibilità ex art. 12 del TIRG; servizio di *peak shaving* e servizi SSLNG) che i loro costi siano enucleati dai costi riconosciuti per il servizio di rigassificazione e non già compresi nei costi ammessi al riconoscimento tariffario.

Il DCO riporta, inoltre, gli orientamenti dell'Autorità in merito al **completamento del quadro regolatorio dei depositi di stoccaggio e rigassificazione di GNL**, secondo quanto previsto dalla deliberazione 168/2019/R/GAS: con riferimento al meccanismo di copertura dei ricavi afferenti al solo servizio di rigassificazione per i depositi di GNL strategici ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs n. 257/2016 dotati di impianti funzionali al processo di rigassificazione, l'Autorità intende:

- estendere anche ai depositi il principio prospettato per i terminali di rigassificazione di determinare la quota di ricavo coperta pari a α , con α inferiore o uguale al 64% e determinato sulla base degli esiti di una specifica analisi costi-benefici volta a valutare la complessiva sostenibilità economica, ambientale e sociale dell'infrastruttura;
- limitare la copertura dei ricavi al periodo di avviamento tecnico e commerciale dell'infrastruttura, consentendo la creazione di condizioni iniziali favorevoli per lo sviluppo dell'investimento e, al contempo, favorendo la realizzazione di infrastrutture che riescano ad

assicurare, nel medio-lungo periodo, l'equilibrio economico-finanziario della gestione senza ricorrere alla socializzazione dei relativi costi.

L'Autorità ritiene, inoltre, opportuno prevedere che la percentuale di *sharing* dei ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi SSLNG da retrocedere al servizio di rigassificazione per la copertura dei servizi comuni si basi su un principio di coerenza con i costi dei servizi, sulla base del rapporto tra i costi attribuiti al comparto "*ricezione e stoccaggio del gas naturale liquefatto per i servizi di Small Scale LNG*" e i costi complessivi riconducibili ai servizi SSLNG. Il gettito da retrocedere al servizio di rigassificazione non potrà eccedere il costo riconosciuto riconducibile ai costi comuni attribuiti ai servizi SSLNG, in modo che eventuali margini che l'impresa ottiene tramite l'erogazione di tali servizi a mercato non vengano socializzati; di conseguenza, l'importo da retrocedere sarà il valore massimo tra l'ammontare derivante dall'applicazione della suddetta percentuale e il valore del costo riconosciuto riconducibile ai costi comuni attribuiti ai servizi SSLNG.

Il DCO, infine, riporta in appendice una sintesi del quadro regolatorio vigente in materia di accesso al servizio di rigassificazione ed in materia di depositi di GNL e di servizi SSLNG.

ASSOCOSTIERI sta valutando la possibilità di sottoporre le osservazioni all'Autorità e, a tal fine, Vi invitiamo a farci pervenire eventuali **osservazioni/proposte motivate entro il 14 ottobre p.v.**

L'occasione è gradita per inviare cordiali saluti.

ASSOCOSTIERI

Il Direttore Generale

(Avv. Dario Soria)



